SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE RELATIVE AI DANNI DI GUERRA, ALLE REQUISIZIONI ED AI DANNI ALLEATI, AI DEBITI CONTRATTI DALLE FORMAZIONI PARTIGIANE E SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO PER LA SISTEMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI DI GUERRA

Art. 11

Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge

Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, puo' disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonche' agli articoli 15, 16, 17, 30 e 31, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorita'.

Versione in vigore dal 10 novembre 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Estremi	Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/snellimento-delle-procedure-di-liquidazione-relative-ai-danni-di/art-11-facolta-di-demandare-ad-altri-uffici-la-trattazione-e-la-definizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it